



Parco Adda Sud

con il contributo di



fondazione
c a r i p l o

Piani di Gestione Rete Natura 2000

REGOLAMENTO

Art. 1 Premessa

- 1) Il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 è redatto ai sensi dell'Articolo 6 della Direttiva «Habitat» 92/43/CE.
- 2) Il Piano di Gestione contiene il quadro conoscitivo del Sito Natura 2000, l'analisi delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti, gli obiettivi e le strategie di gestione.
- 3) Le strategie di gestione, in accordo con l'Ente Gestore, possono essere assunte e dettagliate da altri strumenti di gestione territoriale oppure essere attuate direttamente o attraverso la stipula di convenzioni.
- 4) Il presente Regolamento è integrativo della L.R. 22/94 istitutiva del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud e di ogni altro norma, piano e strumento di gestione territoriale vigente sul territorio.
- 5) Di seguito vengono elencate le normative regolamentanti interamente o parzialmente aspetti legati ai Siti Natura 2000 o alle aree protette da essi delimitate, che si considerano vincolanti nella gestione dei siti stessi:
 - a) Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Sud (L.R. n. 22 del 20 agosto 1994);
 - b) Direttiva 92/43/CE ("Direttiva Habitat");
 - c) D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza" e s.m.i.;
 - d) D.M. del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i.;
 - e) D.G.R. 8/5215 del 2 agosto 2007 "Integrazione con modifica al piano d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile" e s.m.i.;
 - f) D.G.R. 8/5993 del 5 dicembre 2007 "Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali" e s.m.i.;
 - g) D.G.R. 8/7884 del 30 luglio 2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i.

Art. 2 Soggetti territorialmente interessati

- 1) I soggetti territorialmente interessati del Piano di Gestione sono:
 - a) Il Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud, di seguito definito "Ente Gestore";
 - b) la Regione Lombardia;
 - c) le Provincia di Lodi e/o Cremona;
 - d) i Comuni di cui all'Art. 4;
 - e) le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) di cui all'Art. 4;
 - f) le Aziende Agri-turistico Venatorie (AATV) di cui all'Art. 4;
 - g) i Proprietari delle unità immobiliari e dei terreni interni al perimetro del sito Natura 2000;

h) i Gestori delle Aziende Agricole interne al perimetro del sito Natura 2000.

Art. 3 Durata del Piano di Gestione

- 1) La normativa nazionale e regionale non specifica il periodo di validità del Piano di Gestione, tuttavia esso è soggetto a revisione preferibilmente ogni 10 anni.
- 2) Ai sensi degli Artt. 11 e 17 della Direttiva 92/43/CE è fatto obbligo di attivare le procedure di monitoraggio dello stato di conservazione del Sito Natura 2000 ogni 6 anni.
- 3) Il presente Regolamento viene adottato e approvato congiuntamente al Piano di Gestione, in seguito potrà essere integrato o modificato sulla base dei monitoraggi e degli interventi attivi, effettuati con approvazione da parte dell'Ente Gestore, e a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, indipendentemente dalla revisione del Piano di Gestione.

Art. 4 Ambito di applicazione

- 1) Laddove non ulteriormente specificato le indicazioni e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si intendono vincolanti sull'intero territorio del Sito Natura 2000.
L'ambito di applicazione del Piano di Gestione sono i Siti Natura 2000 di seguito elencati, le cui aree di pertinenza sono cartografate nelle apposite tavole allegate al Piano stesso.

CODICE NATURA 2000	DENOMINAZIONE	PROVINCE DI APPARTENENZA	COMUNI DI APPARTENENZA	AFV e/o AATV
IT2090002	Boschi e Lanca di Comazzo	Lodi	Comazzo	AFV Comazzo
IT2090003	Bosco del Mortone	Lodi	Zelo Buon Persico	AFV Mortone
IT2090004	Garzaia del Mortone	Lodi	Zelo Buon Persico	AFV Mortone
IT2090005	Garzaia della Cascina del Pioppo	Lodi	Zelo Buon Persico, Cervignano d'Adda	AFV Mortone
IT2090006	Spiazze fluviali di Boffalora	Lodi, Cremona	Spino d'Adda, Zelo Buon Persico, Boffalora d'Adda, Galgagnano	AFV Mortone, AATV Lazzara
IT2090007	Lanca di Soltarico	Lodi	Abbadia Cerreto, Cavenago d'Adda, Corte Palasio, San Martino in Strada,	AFV Isella, AFV Bastide
IT2090008	La Zerbaglia	Lodi, Cremona	Cavenago d'Adda, Turano Lodigiano, Credera Rubbiano	AFV La Zerbaglia
IT2090009	Morta di Bertonico	Lodi	Bertonico	AFV Bertonico
IT2090010	Adda Morta	Lodi, Cremona	Castiglione d'Adda, Camairago, Formigara	-
IT2090011	Bosco Valentino	Lodi	Camairago	AFV Tenuta del Boscone
IT2090502	Garzaie del Parco Adda Sud	Lodi, Cremona	Zelo Buon Persico, Cervignano d'Adda, Cavenago d'Adda, Turano Lodigiano, Credera Rubbiano	AFV Mortone, AFV La Zerbaglia
IT20A0001	Morta di Pizzighettone	Cremona	Pizzighettone	AFV Piroli e Gerre

- 2) Il Piano di Gestione specifica eventuali interventi attivi, incentivazioni, programmi di monitoraggio, programmi di fruizione anche in aree esterne al Sito Natura 2000 finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti all'interno del Sito Natura 2000.

Art. 5 Norme generali di salvaguardia ambientale

- 1) Sull'intero territorio del Sito Natura 2000, fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal piano ed eseguiti direttamente dall'Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente autorizzati, si fa divieto di costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, ad eccezione di quanto indicato all'Art. 12, comma 1, del presente Regolamento.
- 2) Fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione ed eseguiti direttamente dall'Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti, si fa divieto di esercitare ogni tipologia di attività che possa compromettere la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti.
- 3) Si fa obbligo di eseguire, secondo quanto indicato negli eventuali Piani di Contenimento vigenti delle specie alloctone in capo agli Enti competenti (Province e/o Regione), interventi di controllo numerico della popolazione di Nutria *Myocastor coypus*, di Gambero della Louisiana *Procambarus clarkii*, tarli esotici quali *Anoplophora chinensis* e *Psacotheta hilaris*, Testuggine dalle orecchie rosse *Trachemys scripta* e ogni altra specie faunistica alloctona segnalata come invasiva nel Sito Natura 2000 dal Piano di Gestione oppure dai censimenti effettuati dalla Provincia e sottoposta ad azione gestionale di dettaglio.
- 4) Sono inoltre comunque consentiti, a priori, tutti gli interventi previsti dal Piano di Gestione che risultino necessari per gli scopi del Piano stesso, con la finalità di miglior tutela ambientale e per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna.

Art. 6 Attività venatoria

- 1) Sono individuate, all'interno dei Siti Natura 2000, apposite *Zone di riserva orientata*, ove è vietato esercitare l'attività venatoria, danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o parti di essi.
- 2) In applicazione dei disposti, di cui al D.M. 17/10/2000 e s.m.i. e della D.G.R. 8/7884 del 30/07/08 si fa divieto di immissione di individui di Pernice rossa *Alectoris rufa* di qualunque sottospecie.
- 3) Le mangiatoie e gli appostamenti temporanei di tiro dovranno essere di tipo amovibile e realizzati utilizzando materiali prevalentemente naturali e secondo le modalità dettate dalle normative nazionali regolamentanti la caccia; la loro densità territoriale dovrà essere il più possibile ridotta.
- 4) Si fa obbligo ai Gestori delle attività faunistiche di trasmettere periodicamente all'Ente Gestore copia della documentazione relativa all'attività faunistico-venatoria trasmessa alla Provincia di competenza.

Art. 7 Attività alieutica

- 1) A integrazione dei contenuti e delle prescrizioni dei Piani Ittici Provinciali vigenti, valgono i disposti normativi di cui ai commi successivi.

- 2) All'interno dei confini dei Siti Natura 2000, in cui alla data di adozione del Piano di Gestione sono presenti attività di pesca autorizzate, si fa divieto di pasturazione con sfarinati e simili.
- 3) È fatto obbligo a Enti pubblici di ricerca e controllo ambientale, che per finalità istituzionali effettuino prelievi e analisi all'interno dei confini del Sito Natura 2000, di comunicare all'Ente gestore i risultati di analisi e monitoraggi eseguiti, anche se non pubblicati.

Art. 8 Attività agricola

- 1) Si fa divieto di:
 - a) scarico nelle acque sotterranee, nel sottosuolo e nelle acque superficiali di sostanze che possano arrecare danno, anche temporaneo, agli habitat comunitari e alle specie vegetali e faunistiche del Sito Natura 2000;
 - b) controllo della vegetazione della rete idrica, inclusi i canali di irrigazione e i canali collettori, mediante l'uso di diserbanti e disseccanti.
- 2) È fatto divieto di sostituzione del pioppeto con altro coltivo. In alternativa è consentita la sostituzione per non più di 2 anni dopo il taglio con prato o erbai oppure la sostituzione con impianto arboreo per pari superficie con legname di pregio oppure la sostituzione, per una superficie pari al 40% alla superficie del pioppeto, con rimboschimento naturalistico da concordare con l'Ente Gestore.
- 3) Il Piano di Gestione definisce, laddove presenti, con apposito simbolo cartografico nelle cartografie di strategie gestionali allegate, le aree per i "Pioppeti di interesse per la conservazione", entro le quali valgono le prescrizioni di cui ai seguenti punti:
 - a) il periodico contenimento della vegetazione erbacea nei pioppeti di pioppi ibridi deve essere eseguito a rotazione e non contemporaneamente sull'intera superficie, mantenendo quindi ogni anno la presenza di fasce di erbe alte all'interno di questi coltivi, per almeno il 20% della loro superficie, oppure procedendo a una sola discatura all'anno nel periodo tra il 1 febbraio e il 30 marzo;
 - b) l'eventuale uso di fertilizzanti o ammendanti dovrà essere limitato a prodotti di origine naturale o a lento rilascio, ad eventuale eccezione delle fasi di nuovo impianto;
 - c) l'eventuale impiego di agrofarmaci deve essere comunicato, con le motivazioni della necessità del loro impiego, all'Ente Gestore.
- 4) Il Piano di Gestione definisce, laddove presenti, con apposito simbolo cartografico nelle cartografie di strategie gestionali allegate, le "Aree a vocazione agricola", entro le quali valgono le prescrizioni di cui ai seguenti punti:
 - a) è consentita la conversione dei prati stabili ad altro coltivo, ivi compresa la pioppicoltura e con obbligo di piantare filari arboreo-arbustivi con specie autoctone locali ai bordi degli appezzamenti;
 - b) per favorire il sostentamento e lo stazionamento della fauna è obbligatorio il mantenimento delle stoppie e/o di coperture vegetali nei coltivi fino almeno alla data del 15 marzo;
 - c) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- 5) Il Piano di Gestione definisce, laddove presenti, con apposito simbolo cartografico nelle cartografie di strategie gestionali allegate, le “Aree agricole di interesse per la conservazione”, entro le quali valgono le indicazioni gestionali contenute e descritte nel Piano stesso.

Art. 9 Gestione forestale

- 1) Sono consentite, secondo l'iter procedurale vigente, le normali operazioni selvicolturali.

Art. 10 Gestione degli argini

- 1) Si richiamano i contenuti del Protocollo d'Intesa tra il Consorzio per la Gestione del Parco Adda Sud e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, sottoscritto in data 26 gennaio 2006.
- 2) Sono consentiti e non sono sottoposti a istanza per l'ottenimento di titolo abilitativo e a valutazione d'incidenza i normali interventi di sfalcio degli argini regolarmente mantenuti e coperti da vegetazione erbacea.

Art. 11 Norme di tutela delle zone umide

- 1) Nelle zone umide valgono le prescrizioni di cui ai seguenti commi, fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione e eseguiti direttamente dall'Ente Gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti.
- 2) Nelle zone umide è vietato:
 - a) gestire i canneti attraverso il pirodiserbo;
 - b) captare acqua direttamente dalla zona umida;
 - c) navigare a remi nelle garzaie nei periodi di nidificazione (1 marzo- 30 giugno), tranne che nel corso di indagini scientifiche e censimenti autorizzati dall'Ente Gestore, nelle aree su cui vigono diritti esclusivi di pesca e nei Centri Privati di Pesca autorizzati;
 - d) usare antiparassitari ed erbicidi.

Art. 12 Altre attività antropiche

- 1) Il Piano di Gestione definisce, laddove presente, con apposito simbolo cartografico nelle cartografie di strategie gestionali allegate, il “tessuto agricolo consolidato”, all'interno del quale è consentito l'ampliamento di edifici esistenti qualora tale intervento sia conforme alla normativa del PTC del Parco.
- 2) Il Piano di Gestione specifica in dettaglio le tipologie di fruizione ammesse per ciascun Sito Natura 2000.
- 3) All'interno dei confini del Sito Natura 2000, si individuano le tipologie di fruizione e utilizzo, che comunque non devono arrecare disturbo alle specie e agli habitat individuati, concertate tra Ente Gestore e Proprietà o AFV o AATV o l'Azienda Agrituristica, di seguito riportate:
 - a) Fruizione turistica. La fruizione turistica potrà avvenire solo lungo i percorsi e le aree individuati negli elaborati di Piano e compatibilmente con la stagione venatoria.
 - b) Fruizione agrituristica. La fruizione agrituristica potrà avvenire solo lungo i percorsi e le aree individuati dagli elaborati di Piano, con le modalità convenzionate con l'Ente Gestore, che indicheranno il numero massimo giornaliero di fruitori.

- c) Fruizione per scopi didattici e culturali. La fruizione per scopi didattici e culturali potrà avvenire solo lungo i percorsi individuati negli elaborati di Piano, con le modalità convenzionate con l'Ente Gestore, che indicheranno il numero massimo giornaliero di fruitori.
 - d) Accesso per scopi scientifici. La fruizione per scopi scientifici deve essere sempre garantita, compatibilmente con le attività connesse alla stagione venatoria e potrà avvenire su tutto l'ambito, previo accordo con l'Ente Gestore e con le modalità stabilite dall'Art. 13.
- 4) Nell'ambito degli aspetti gestionali del Piano, è specificato un elenco di indicatori per ogni habitat e specie di interesse comunitario che permetta la valutazione di un eventuale eccesso di fruizione tale da indurre l'Ente Gestore alla limitazione o sospensione della frequentazione di alcune aree, in quanto soggette a danni rilevabili per il carico antropico eccessivo.
 - 5) Nelle Riserve Naturali Parziali, come individuate negli elaborati cartografici dei Piani di Gestione, è consentita l'introduzione di cani da caccia nei periodi previsti dal calendario venatorio, mentre i cani da compagnia devono sempre essere condotti a guinzaglio.
 - 6) Nell'area fluviale valgono le inibizioni alla navigazione più restrittive nei tratti previsti dai Piani Ittici Provinciali.

Art. 13 Regolamentazione delle attività scientifiche

- 1) È definita ricerca scientifica l'attività di osservazione e studio di campo delle caratteristiche dell'ambiente naturale e delle sue variabili, ovvero l'attività di raccolta, osservazione, preparazione, conservazione e studio di oggetti e di reperti. Viene considerato ricercatore scientifico chiunque, sia per motivi di studio o professionali o chi, in possesso di adeguati titoli di studio o attestazioni curricolari, anche a titolo amatoriale, svolga mansioni che possano essere definite ricerca riconosciute dall'Ente Gestore.
- 2) Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica è tenuto a farne preventiva richiesta all'Ente Gestore che deve espressamente autorizzarla e che si riserva la facoltà di apportare modifiche o negare l'autorizzazione, allegando alla richiesta un estratto sintetico di curriculum, una relazione sull'oggetto e lo scopo della ricerca, l'elenco e la qualifica del personale coinvolto nella ricerca, la descrizione delle attività da svolgere e delle precauzioni che si intendono adottare per ridurre il disturbo arrecato all'ambiente.
- 3) L'utilizzo di natanti per attività scientifica dovrà essere esplicitamente autorizzato dall'Ente Gestore.
- 4) L'Ente Gestore ha facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca qualora il richiedente non attui le precauzioni prescritte.
- 5) L'Ente Gestore ha facoltà di richiedere l'eventuale consegna di reperti ritenuti significativi.
- 6) A ricerca compiuta i risultati delle indagini devono essere trasmessi all'Ente Gestore. Dopo la pubblicazione del lavoro l'Ente Gestore potrà usare, anche in stralcio, il materiale di ricerca per fini didattici, con obbligo di citazione della fonte.

Art. 14 Valutazione di Incidenza

- 1) Ai sensi dell'Art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività ordinari previsti e regolamentati dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o


- necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.
- 2) Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del Piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
 - 3) Non sono comunque sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di cui all'Allegato 2 "Tipologie esemplificative degli interventi di minima entità" al presente Regolamento.
 - 4) Per gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la dichiarazione potrà attestare l'appartenenza a una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell'intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.
 - 5) Ai sensi dell'Art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui Siti Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive.
 - 6) Per gli interventi di cui al precedente punto, la dichiarazione di non incidenza significativa sul Sito Natura 2000 deve essere presentata all'Ente Gestore utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 1), corredata di una breve descrizione dell'intervento, di una rappresentazione cartografica a scala adeguata con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e di documentazione fotografica dell'area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi il progetto d'intervento o anche uno stralcio della documentazione progettuale, purché sufficiente a illustrare le principali caratteristiche dell'intervento e la sua localizzazione. Qualora l'intervento sia soggetto ad altra procedura di competenza dell'Ente Gestore (autorizzazione paesaggistica, parere ecc.), la dichiarazione di non incidenza significativa dei progetti dovrà essere allegata alla documentazione progettuale finalizzata all'espletamento di detta procedura.
 - 7) Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente gestore può respingere l'autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.
 - 8) I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al D.P.R. 357/97 (riproposto nell'Allegato 3), i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito Natura 2000, tenuto conto dei suoi obiettivi di conservazione.

- 9) Entro il termine – definito dall'Art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e dall'Art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 – di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore, con apposito provvedimento, esprime la Valutazione di Incidenza, prendendo atto dello Studio di Incidenza, impartendo eventualmente, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento. Qualora l'intervento sia soggetto ad altra procedura di competenza dell'Ente Gestore (autorizzazione paesaggistica, parere ecc.), la Valutazione di Incidenza dei progetti dovrà essere acquisita preventivamente.
- 10) All'Ente Gestore dei Siti Natura 2000, resta comunque la facoltà di:
- a) sottoporre le proposte d'intervento, pur ricomprese nelle tipologie di esclusione, alla procedura ordinaria di valutazione, anche in corso d'opera, qualora ritenuto opportuno;
 - b) impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo.

NOTA: Gli elaborati grafici di seguito riportati hanno valore puramente illustrativo e non sono in scala.

Legenda:


-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione



PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. BOSCO DEL MORTONE
CODICE SITO: IT2090003



Parco Adda Sud





Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione

Legenda:


-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione





Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione




Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione

Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione




Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione
-  tessuto agricolo consolidato




Legenda:


-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione



Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione






Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione


Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione



Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione



Legenda:

-  Perimetro del SIC
-  Perimetro della ZPS
-  zone di riserva orientata
-  aree a vocazione agricola
-  aree agricole di interesse per la conservazione
-  pioppeti di interesse per la conservazione

